



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione, la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

Roma, 29/10/2014

Ragioneria Territoriale di Stato
Servizio 6°
Via Pomponazzo, 27
Mantova

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
I.G.F. – Ufficio
Via XX Settembre, 97
00187 Roma

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
I.G.O.P. – Ufficio
Via XX Settembre, 97
00187 Roma

OGGETTO: Contratti a tempo determinato a personale in altro ruolo ed esonero dal profilo di appartenenza (artt. 33 e 58 del CCNL/2003 e art. 59 del CCNL/2007)

Con nota del 2 settembre 2014 (All.1), la Ragioneria Territoriale dello Stato ha comunicato alle istituzioni scolastiche di Mantova e Provincia le modalità da seguire, per l'a. s. 2014-2015, per l'invio dei contratti a tempo determinato di personale in altro ruolo e l'esonero dal profilo di appartenenza, ai fini del controllo di regolarità amministrativo-contabile, ai sensi degli artt.33 e 58 del CCNL/2003 e art. 59 del CCNL/2007.

In particolare, nella suddetta nota, sono individuati tre punti, riportati di seguito, sui quali la RTS ha dettato delle "regole" procedurali al fine di ammettere al visto e al pagamento i contratti e gli esoneri di cui in oggetto:

f

- *i provvedimenti d'esonero dovranno essere inviati contestualmente al contratto a termine solo al reparto 3°, che provvederà al loro inoltro all'ufficio stipendi (reparto 6°) per l'applicazione dopo il visto di regolarità;*
- *la durata dell'esonero –così come quella del contratto a t.d. - è di un anno, come determinato dall'art.59 CCNL/2007: - "il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede". Si ricorda che la posizione di esonero annuale comporta il venir meno alla retribuzione, nel profilo di appartenenza, per tutto il periodo dell'esonero, similmente per quanto accade per l'aspettativa;*
- *poiché l'esonero è il presupposto per l'attribuzione dell'incarico a t.d., il relativo decreto deve essere emesso, firmato ed inviato alla RTS prima della decorrenza iniziale del contratto; non saranno considerati regolari, né ammessi al visto e al pagamento, contratti e decreti di esonero "retrodatati"; in mancanza dell'esonero, infatti, il dipendente non può arbitrariamente assentarsi dal proprio posto di lavoro di ruolo.*

In riferimento al secondo punto, questo Ministero, con note prot. 1655 del 20/09/2005, prot. 13561 del 28/8/2008, prot. 18543 del 13/11/2008 e, ultimamente, prot. 8921 del 8/09/2014, ha ribadito la validità e l'ammissibilità dei contratti fino all'avente titolo, sottoscritti dal personale di ruolo ai sensi degli artt. 33 e 59 del Ccnl 2006-2009. Il ricorso alla stipula dei contratti fino all'avente titolo ai sensi dell'art. 40 della legge 449/97 si rende necessario nelle more di approvazione delle graduatorie definitive per il conferimento delle supplenze. Tuttavia, se l'attribuzione interessa posti disponibili entro il 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico è soddisfatto il requisito della durata "non inferiore ad un anno" previsto dal Ccnl comparto Scuola, in quanto, in situazione normale, le medesime supplenze attribuite a titolo definitivo, fino al termine dell'attività didattiche, consentono l'accettazione da parte del personale di ruolo. Pertanto anche l'esonero dal profilo di appartenenza non può che osservare il termine del contratto a cui è legato (fino all'avente titolo) con corrispondente scadenza con il venir meno dello stesso.

Nel terzo e ultimo punto della nota in questione, si richiede alle istituzioni scolastiche di emettere decreti di esonero in data antecedente alla decorrenza dell'incarico, in quanto presupposto dell'incarico stesso. Tale disposizione però non tiene conto delle particolari procedure di nomina del supplente. Infatti la scuola, nell'individuare il soggetto destinatario del contratto, convoca più soggetti, potenzialmente idonei ad


accettare l'incarico. Alla luce di questa procedura l'esonero può essere richiesto dalla persona interessata a fronte di un contratto certo che può solo che avvenire **contestualmente** alla sottoscrizione del contratto e quindi dell'accettazione dell'incarico.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte questo Ministero ritiene sia opportuno rinviare ad una ulteriore valutazione degli Ispettorati Generali della RGS competenti e presenti in indirizzo.

In attesa di un riscontro, pertanto, le Istituzioni Scolastiche non daranno corso a quanto indicato nella nota della RTS, con la conseguente efficacia di tutti i contratti in essere stipulati, avvalendosi degli artt. 33 e 59 del Ccnl.

IL DIRETTORE GENERALE

Jacopo Greco

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Greco', written over the printed name 'Jacopo Greco'.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
MANTOVA
SERVIZIO 6°

Mantova, 02/09/2014

Prot. Nr.
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati: vari
Risposta a Nota del:

A TUTTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI
DI
MANTOVA E PROVINCIA

OGGETTO: Contratti a t.d. a personale in altro ruolo e esonero dal profilo di appartenenza (art. 33, art.58 del CCNL/2003 e art. 59 CCNL/2007)

Al fine di rendere fluida la trattazione e favorire l'omogeneità e la regolarità dei relativi atti, si comunicano le modalità da seguire per l'invio a questa RTS, ai fini del controllo di regolarità amministrativo-contabile e successiva applicazione stipendiale, in relazione al prossimo anno scolastico 2014/2015, di provvedimenti d'esonero e contratti per supplenze a termine con personale esonerato dal ruolo d'appartenenza (art. 33, art.58 del CCNL/2003 e art. 59 CCNL/2007).

- i provvedimenti d'esonero dovranno essere inviati contestualmente al contratto a termine solo al reparto 3°, che provvederà al loro inoltro all'ufficio stipendi (reparto 6°) per l'applicazione dopo il visto di regolarità;
- la durata dell'esonero – così come quella del contratto a t.d. – è di un anno, come determinato dall'art.59 CCNL/2007: -“ il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede”. Si ricorda che la posizione di esonero annuale comporta il venir meno alla retribuzione, nel profilo di appartenenza, per tutto il periodo dell'esonero, similmente per quanto accade per l'aspettativa;
- poiché l'esonero è il presupposto per l'attribuzione dell'incarico a t.d., il relativo decreto deve essere emesso, firmato ed inviato alla RTS prima della decorrenza iniziale del contratto; non saranno considerati regolari, né ammessi al visto e al pagamento, contratti e decreti di esonero “retrodatati”; in mancanza dell'esonero, infatti, il dipendente non può arbitrariamente assentarsi dal proprio posto di lavoro di ruolo.

IL DIRETTORE

(Dott. Alberto Castelnuovo)

Via Pomponazzo, 27 – Mantova-

Telefono: 0376 286711 – Fax 0376 286772 - e-mail: rgs.rps.mn@tesoro.it